



Disegno di legge per un “Atto Unico per il Lavoro” in Italia

Sono 5,7 milioni i giovani europei ad oggi senza impiego a cui se ne aggiungono 1,5 milioni costretti ad accettare lavori precari. In alcuni Paesi un giovane su due non riesce a trovare lavoro.

In Italia, ad ottobre 2013 il tasso di disoccupazione è stato del 12,5%, il numero di disoccupati pari a 3 milioni 194 mila, il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, cioè la quota di giovani disoccupati sul totale di quelli attivi (occupati o disoccupati) del 41,2% pari a 663 mila, il numero degli “scoraggiati”, coloro che non cercano lavoro perché ritengono di non trovarlo 1 milione 901 mila, il numero di precari occupati, con tipologie di lavoro cioè, diverse da quello a tempo indeterminato e a full time, 2 milioni e 624 mila.

Si tratta di un vero e proprio disastro sociale che i socialisti in Europa ritengono prioritario contrastare, agendo su due versanti: quello del sostegno alla domanda e, quindi, alla crescita e quello dell’occupabilità.

Sul primo versante è necessario agire contro la disoccupazione strutturale, provocata dalla caduta della domanda globale, a sua volta generata dalle politiche monetariste di rigore finanziario. In questa prospettiva i socialisti ritengono indispensabile che l’Unione si doti degli *Eurobonds*, del conferimento della capacità di prestito alla Banca Europea degli Investimenti e di un uso più flessibile dei fondi europei: l’Europa deve agire in maniera unitaria e chiarire che

nessun paese sarà lasciato da solo nell'affrontare la crisi attuale, con un piano d'azione per creare occupazione per milioni di persone disoccupate, soprattutto giovani, e per promuovere la crescita, in primo luogo con massicci investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, finalizzate alla modernizzazione di sistema.

Sul secondo versante i socialisti in Europa rilanciano l'esigenza di una strategia europea per l'occupabilità, una *employment strategy*, fondata su tre obiettivi: piena occupazione, migliore qualità e produttività del lavoro, maggiore coesione e inclusione. Lo strumento principale per l'ottenimento della occupabilità sono le politiche attive del lavoro e gli investimenti in formazione.

Scopo di questo disegno di legge che i socialisti italiano presentano in Parlamento è quello di costruire un strategia per l'occupabilità nel nostro paese, con la definizione di un "Servizio Nazionale del Lavoro" (S.N.L.).

Per il Partito Socialista Italiano la lotta alla disoccupazione giovanile rappresenta una priorità massima. E' soprattutto nei periodi di crisi che si deve dare ai giovani la speranza in un futuro migliore e la prospettiva di un ruolo chiave nello sviluppo civile e sociale della nostra società e della nostra economia. Affrontare la disoccupazione e la precarietà dei giovani lavoratori è elemento decisivo non solo per ridurre costi sociali e fattori di esclusione, ma anche per far risparmiare miliardi di euro. Si tratta quindi, non solo di un investimento indispensabile per il futuro dell'Italia, ma anche del modo migliore per assicurare l'impegno dei giovani nell'ideale dell'Europa e della sua integrazione.

E' per questo, che il PSI chiede con il presente d.d.l. venga introdotta una garanzia di lavoro per i giovani in tutta la Nazione, la cui attuazione rappresenti un obbligo dal punto di vista legale.

Una opportunità di lavoro, oppure la possibilità di proseguire gli studi o di svolgere attività di formazione devono essere offerte ad ogni giovane italiano

entro i quattro mesi che decorrono dall'ottenimento di un diploma o dall'ingresso in una lista di disoccupazione.

Tale garanzia potrà essere finanziata anche con i miliardi di euro provenienti dai fondi europei oggi inutilizzati.

Quando i tassi di disoccupazione sono molto elevati, come in Italia, molti giovani sono costretti ad entrare nel mercato del lavoro con mansioni professionali e retribuzioni non corrispondenti ai livelli di istruzione conseguiti o all'esperienza realizzata. Questo è il cosiddetto "effetto cicatrice" (*scarring effect*): il "capitale umano" viene depauperato dalla mancanza di esperienza e di sviluppo capacità specialistiche (*skills*) specifiche.

Tutto ciò influenza non solo le opportunità retributive e di carriera lungo l'arco della vita lavorativa e le pensioni attese, ma riduce anche il potere di acquisto dei cittadini e la domanda aggregata, con un impatto negativo sulla crescita.

Combattere il fenomeno della disoccupazione giovanile rappresenta la condizione preliminare per il rilancio della crescita, il riequilibrio dei bilanci pubblici e per evitare una catastrofe sociale,.

In particolare, i giovani che non hanno mai lavorato spesso non hanno il titolo legale per ottenere sussidi di disoccupazione o altri trasferimenti sociali, con l'aumento del rischio di esclusione e la dipendenza economica dalle famiglie, a loro volta già pesantemente colpite dalla crisi, dall'aumento della pressione fiscale, dalla diminuzione dei livelli di tutela del *Welfare State*.

Il primo motivo della disoccupazione giovanile è la mancanza di offerta di nuovi lavori, specialmente di quelli adatti alle giovani generazioni.

La crisi economica ha aggravato una situazione di cui non è l'unica causa.

Insufficienti investimenti in settori ad alta intensità di lavoro, la deindustrializzazione che colpisce vari stati membri, la delocalizzazione della produzione in altri continenti per praticare il *dumping* sociale, la riallocazione di risorse dall'economia reale ai mercati finanziari, l'indebolimento dei sistemi di

sicurezza sociale e delle politiche attive del lavoro, la carenza sovente di responsabilità sociale delle imprese e lo strapotere dei *top managers* nei confronti dei portatori di interessi nell'impresa (*stakeholders*), sono fattori che hanno contribuito ad un inquietante carenza nelle offerte di lavoro in Europa nell'ultimo decennio.

Ed è a questo proposito che si debbono richiamare alcune positive esperienze in ambito europeo.

Una garanzia legale di occupazione e formazione per i giovani

La proposta dei socialisti, contenuta in questo d.d.l., è che si introduca una legge che preveda entro il 2020 per i giovani lavoratori con meno di 25 anni (meno di 30 per i laureati) l'offerta di un lavoro, un ulteriore percorso educativo o una attività di formazione al lavoro al più tardi quattro mesi dopo aver finito gli studi o dopo essersi iscritti ad una lista di disoccupazione: una garanzia legale per i giovani.

Si tratta di investire sul necessario coordinamento tra la creazione di posti di lavoro, il miglioramento dei sistemi d'istruzione e la riforma del mercato del lavoro.

Un Servizio Nazionale del Lavoro e un'agenzia Nazionale per il lavoro

Per i giovani che non abbiano trovato un lavoro o una posizione formativa dopo quattro mesi, si deve fornire un servizio pubblico di apprendistato fondato sul sistema di istruzione duale, denominato "Servizio Nazionale del Lavoro" e coordinato da un' "Agenzia Nazionale del Lavoro" istituita presso il Ministero del Lavoro.

A tal fine occorre creare dei servizi "*ad hoc*" di avvio al lavoro dei giovani, dotati di un numero sufficiente di risorse in modo che abbiano abbastanza tempo per inquadrare le opportune attività di formazione e di lavoro. All'avvicinarsi al momento del conseguimento di un titolo di studio i giovani

devono beneficiare di un servizio personalizzato di consulenza e guida alla carriera, tale da consentir loro di scegliere in maniera appropriata ulteriori percorsi educativi o di formazione nel quadro di un sistema duale di istruzione.

All'Agencia Nazionale per il Lavoro, costituita sotto forma di società per azioni, strumento societario in *house* del Ministero del Lavoro, verrebbero affidate le politiche attive per il lavoro. Questo d.d.l. prevede il collegamento delle agenzie regionali per il lavoro e dei centri per l'Impiego nonché il conferimento delle competenze, delle risorse e del personale di Italia Lavoro Spa, attraverso il meccanismo societario della fusione per incorporazione con l'Agencia. Il personale dell'Agencia proverrebbe da comandi dal Ministero del Lavoro e da Italia Lavoro Spa.

Si riprenderebbe così, l'idea, tramutata nella legge n. 56 del 1987, ma mai, sul piano sostanziale, attuata, di uno strumento istituzionale di politica attiva per il lavoro sul territorio, che coordini i vari settori dell'orientamento, dell'apprendistato, della formazione professionale e dell'impiego, finalizzata all'istituzione di un "Servizio Nazionale del Lavoro".

Sistema duale di istruzione

Il sistema duale di istruzione rappresenterebbe per la costituenda Agenzia per il Lavoro il terreno di maggiore innovazione, dove praticare la propria azione istituzionale. Esso si è rivelato estremamente efficace nel dotare i lavoratori, attraverso la combinazione della formazione in azienda e di corsi in scuole professionali, delle competenze. Nei paesi in cui il sistema duale è stato introdotto (Belgio-Vallonia, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia), i tassi di disoccupazione sono mediamente più bassi. Il nostro paese dovrebbe introdurre, entro il 2020, il sistema duale per tutte quelle forme di impiego che non richiedono l'istruzione superiore. I relativi programmi, concertati tra il Ministero del Lavoro attraverso l'Agenzia Nazionale del Lavoro e il Ministero dell'Università e della Ricerca, dovrebbero includere, per le imprese di una certa dimensione (almeno 10 dipendenti), opportunità di offerta di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con incentivi all'assunzione di giovani.

Ai partecipanti ai programmi di formazione e lavoro del sistema duale di istruzione verrà riconosciuto l'accredito di contributi figurativi presso l'INPS.

Alla definizione delle regole del sistema duale di istruzione concorreranno le Regioni attraverso la Conferenza Stato-Regioni, il dialogo sociale con i sindacati dei lavoratori e le associazioni datoriali presenti nel CNEL, l'autonomia collettiva fonte legale degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali nazionali paritetici.

Sgravi contributivi ai datori di lavori che assumono a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro che stabilizzeranno, al termine del periodo di apprendistato, di sistema duale di istruzione o che assumeranno dopo il periodo di prova, lavoratori a tempo indeterminato, saranno riconosciuti sgravi contributivi pari al cinquanta per cento del costo degli oneri previdenziali e assicurativi.

Disciplina degli stages

In questo quadro, si propone di porre fine all'abuso, sovente fraudolento, degli *stages*. La regolamentazione definisce gli *standards* minimi da rispettare, in particolare la necessità di contratti che prevedano la forma scritta, l'accesso all'assistenza sanitaria, un limite massimo medio di 48 ore lavorative settimanali, un salario minimo per gli stage di durata superiore ai 3 mesi. Si prevede una chiusura formale dei contratti con comunicazione scritta, con delle protezioni sulla base della normativa del lavoro e un conteggio dei contributi previdenziali. Piuttosto che sostituire attività lavorative normali, gli *stages* devono contenere momenti formativi e facilitare l'avvio al mercato del lavoro. Inoltre, gli stagisti non devono rappresentare più del 10% dei dipendenti. Per gli studenti ancora iscritti, gli *stages* dovrebbero concorrere ai punteggi previsti dal Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulazione dei Crediti Formativi (*European Credit Transfer and Accumulation System*).

Al fine di facilitare la transizione tra studio e lavoro, la durata degli *stages* non deve superare i sei mesi.

Con il sistema duale si darà effettività allo *Youth Guarantee*.

Gli strumenti in atto esistenti, cassa integrazione straordinaria, sussidi di mobilità e per riduzione del personale ex legge n. 223/91, e indennità ordinarie e speciali di disoccupazione, sono oggi largamente insufficienti a garantire la copertura sociale a tutti coloro i quali sono senza lavoro o perdono l'impiego.

Reddito minimo di cittadinanza

La proposta dei socialisti contenuta in questo ddl è l'istituzione di un "reddito di cittadinanza", non a carattere universalistico, ma riservato a chi si trova sotto la fascia di reddito di povertà e a chi ha perso il lavoro o lo sta cercando, sostitutivo di tutti gli attuali ammortizzatori sociali e sussidi di disoccupazione, ivi compresa l'ASPI, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego, prevista dalla riforma del mercato del lavoro operata dalla legge n. 92 del 2012, che ha istituito un

nuovo ammortizzatore sociale chiamato Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) che unifica e sostituisce la maggior parte degli strumenti di sostegno ai lavoratori che hanno perduto il lavoro e che, però, consente l'accesso a questo ammortizzatore solo se il lavoratore ha raggiunto un livello minimo di contribuzione. Il beneficiario ottiene una indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS. Per i lavoratori che hanno invece raggiunto requisiti contributivi inferiori è prevista una forma di ammortizzatore ridotta che viene chiamata mini ASPI.

Il reddito minimo di cittadinanza non sarebbe legato a minimi contributivi, ma alla mancanza di lavoro o alla perdita di esso, ed esso non riguarderebbe le pensioni di invalidità totale, a vario titolo erogate.

Il “reddito minimo di cittadinanza” verrebbe quindi, erogato solo in presenza di cause di esclusione sociale e legato, a pena di decadenza dal beneficio, alla ricerca attiva di un'occupazione e alla sua accettazione, alla frequenza di corsi di formazione e studio a lavori socialmente utili, per contrastare abusi e pratiche assistenzialistiche, secondo i modelli più avanzati di *flexicurity* che lungi dall'incentivare precarietà e insicurezza, con l'abbassamento delle tutele per i licenziamenti individuali, assicurano il passaggio dalla inoccupazione/disoccupazione alla formazione e al lavoro.

Ai beneficiari del “Reddito minimo di cittadinanza” verrà riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa presso l'INPS.

Allungamento periodo di prova e libero recesso datoriale

Tra le soluzioni prospettate, oggetto di un dibattito di politica sociale e del diritto che dura da oltre tre lustri, e che ha visto partiti, parlamento, governi, sindacati e associazioni datoriali, assieme alla migliore dottrina giuslavoristica, confrontarsi spesso aspramente, una ha riguardato la riforma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, per un'ulteriore attenuazione delle tutele previste, dopo

la modifica peggiorativa operata dalla legge n. 92 del 2012, cosiddetta “legge-Fornero” dal nome del ministro del Lavoro del governo-Monti proponente.

Nella direzione della riduzione della tutela reale per i licenziamenti illegittimi, si inserisce l’ipotesi di un “contratto unico di lavoro a protezione crescente”, che preveda una minore protezione contro i licenziamenti illegittimi all’inizio del rapporto.

I socialisti non credono che il lavoro possa essere generato da minori tutele per la parte debole del rapporto di subordinazione, il lavoratore, in definitiva, da nuova flessibilità che può degenerare in precarizzazione.

In questa prospettiva, il Psi, ritenendo valide le istanze datoriali di maggiori ambiti di verifica del costituendo rapporto di lavoro con i dipendenti, propongono con questo disegno di legge per un verso di non manomettere ulteriormente la cosiddetta “tutela reale” ex art. 18 dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, che come è noto si applica nelle aziende di più di 15 dipendenti; per un altro di prevedere un allungamento *ex lege* del periodo di prova per un anno, rispetto ai termini più brevi normalmente previsti dalla contrattazione collettiva, con una novella dell’art. 2096 del codice civile, durante il quale dovrebbe essere possibile licenziare, senza attendere la fine dello stesso. Durante il periodo di prova, pari ad un anno, il licenziamento sarebbe libero, rientrando così nelle ipotesi di libera recedibilità di cui all’art. 4 della legge n. 108 del 1990, riscontrando così le esigenze delle imprese di poter verificare per un periodo più lungo le attitudini dei dipendenti prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro, potendo licenziare senza vincoli durante tale periodo, tranne, ovviamente, il divieto di licenziamento discriminatorio, la cui conseguenza rimarrebbe la nullità a mente dell’art. 3 della legge n.108/90.

Estensione tutele per malattia e maternità ai lavoratori atipici

Il lavoro precarizzato, con contratti flessibili e atipici, è cresciuto in termini esponenziali nel nostro Mezzogiorno ma si è sviluppato anche al Nord.

In particolare sono i cosiddetti “lavoratori atipici” o “parasubordinati”, quelli con “contratto a progetto” ex art. 61 e ss. del d.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, emersi a partire alla riforma previdenziale del 1995, che ha reso obbligatoria la loro iscrizione ad una gestione separata presso l’INPS oppure ad altre casse professionali, a risentire del negativo quadro sociale del nostro paese.

Con questo disegno di legge si prevede l’inclusione dei lavoratori a progetto, titolari di partita IVA sino ad un reddito di 25 mila euro, nelle tutele sociali garantite ai lavoratori subordinati.

In specie, il “reddito minimo di cittadinanza”, di cui all’art. 7 del presente ddl, che modifica l’assicurazione sociale per l’impiego (ASPI), istituita dalla legge n. 92 del 2012, con cui il Legislatore ha inteso riorganizzare in una disciplina unica istituti che, pur avendo origine da uno stesso evento – la perdita del posto di lavoro – avevano trattamenti di sostegno al reddito differenti: indennità di disoccupazione, cassa integrazione straordinaria, indennità di mobilità, sia per l’ambito di applicazione che per durata e importi, esteso a tutte le persone che non hanno occupazione, l’hanno persa o che si trovano in grave condizione di disagio sociale.

Il disegno di legge prevede l’estensione del “reddito minimo di cittadinanza” e delle tutele in materia di genitorialità ai lavoratori a progetto, per consentire anche ad essi di promuovere “una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, e di malattia e assegni familiari.

Il disegno di legge inoltre, estende alcuni articoli dello Statuto dei diritti dei lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori a progetto, i

diritti di informazione dei CCNL, le informazioni relative alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.

Fondo per la riduzione del “cuneo fiscale”

Il ddl inoltre, istituisce un Fondo per la riduzione del “cuneo fiscale” e, cioè, della insostenibile pressione tributaria che grava sui lavoratori dipendenti e a progetto. L’aliquota applicata sarà quella immediatamente inferiore a quella in atto gravante sul reddito di riferimento.

Disegno di legge

Art. 1

Istituzione del “Servizio Nazionale del Lavoro” e dell’Agenzia Nazionale del Lavoro

Allo scopo di realizzare il “Servizio Nazionale del Lavoro” (S.N.L.) è istituita con la forma giuridica della società per azioni l’Agenzia Nazionale del Lavoro, strumento societario in *house* del Ministero del Lavoro, per promuovere le strategie per l’occupabilità e le politiche attive del lavoro.

Nell’Agenzia Nazionale del Lavoro confluiranno beni, strutture e personale di “Italia Lavoro” Spa, attraverso il meccanismo societario della fusione per incorporazione, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

Tutte le Agenzie regionali del Lavoro e i Centri per l’Impiego saranno collegati funzionalmente all’agenzia Nazionale, per concorrere alla strategie per l’occupabilità e le politiche attive del lavoro, realizzando il “Servizio Nazionale per il Lavoro”.

I fondi regionali per la formazione professionale saranno utilizzati dalle Regioni, secondo le previsioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

Istituzione del sistema di istruzione secondario e professionale di tipo duale

Il sistema di istruzione secondario e professionale è riformato secondo lo schema duale europeo.

Tale sistema andrà a regime entro il 2020 per tutte quelle forme di impiego che non richiedono l'istruzione superiore.

Entro il 2020 tutti i giovani lavoratori con meno di 25 anni, meno di 30 per i laureati, attraverso il "Servizio Nazionale del Lavoro" riceveranno un'offerta di un lavoro, un ulteriore percorso educativo o una attività di formazione al lavoro al più tardi quattro mesi dopo aver finito gli studi o dopo essersi iscritti ad una lista di disoccupazione, con una garanzia legale per i giovani rilasciata dallo Stato.

Art. 3

Criteri generali del sistema di istruzione duale secondario e professionale

La formazione del sistema duale di istruzione secondario e professionale si svolge in due luoghi di apprendimento: il luogo di lavoro e la scuola di istruzione professionale. Lo scopo del sistema duale è fornire una formazione professionale iniziale ad ampia base e le abilità e conoscenze necessarie richieste per esercitare una attività in un corso di formazione debitamente strutturato.

L'autonomia collettiva, attraverso gli enti bilaterali e i fondi interprofessionali paritetici, potrà concorrere al sistema duale secondario e professionale, esclusivamente se la formazione sarà legata ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo e svolta in azienda. Solo in questo caso essa sarà riconosciuta dalle istituzioni pubbliche.

Le conoscenze ed abilità che devono essere acquisite nel corso della formazione nel luogo di lavoro sono stabilite nelle regole di formazione per il mestiere o il lavoro e la struttura, in termini di tempi e contenuti, in un piano generale. L'azienda che attua la formazione, poi, incorpora questo piano nel suo piano individuale di formazione.

Le materie per ciascuna attività di formazione verranno individuate nel quadro di un curriculum generale in conformità con le regole sulla formazione.

Ai partecipanti alle attività di formazione e lavoro del presente articolo, verrà riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa presso l'INPS.

Art. 4

Definizione del sistema duale di istruzione secondario e professionale

La definizione e l'implementazione del Sistema duale di istruzione avverrà attraverso la Conferenza Stato-Regioni e il dialogo sociale con i sindacati dei lavoratori e le associazioni datoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

I programmi di istruzione, concertati tra il Ministero del Lavoro, attraverso l'Agenzia Nazionale del Lavoro, e il Ministero dell'Università e della Ricerca, dovrebbero includere per le imprese con almeno 10 dipendenti opportunità di offrire contratti di lavoro a tempo indeterminato, con incentivi all'assunzione di giovani.

Art. 5

Modifiche al [D. Lgs. 167/2011 "Testo unico dell'apprendistato"](#), in materia di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

La gestione delle tipologie dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l'apprendistato professionalizzante chiamato anche contratto di mestiere, rientrerà nelle competenze del sistema duale di istruzione secondario e professionale.

Il Ministero del Lavoro provvederà ad emanare le circolari funzionali ad armonizzare tali fattispecie al nuovo sistema, per pervenire ad una completa omogenizzazione su tutto il territorio nazionale.

Art. 5 bis

Sgravi contributivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro che stabilizzeranno, al termine del periodo di apprendistato, di sistema duale di istruzione o che assumeranno dopo il periodo di prova, lavoratori a tempo indeterminato, saranno riconosciuti sgravi contributivi pari al cinquanta per cento del costo degli oneri previdenziali e assicurativi.

Art. 6

Disciplina degli stages

Allo scopo di superare l'attuale stratificazione normativa in materia di *stages*, le norme di regolamentazione dell'istituto di cui all'art. 18 legge n. 196/1997 e Decreto Ministeriale 25.3.1998, art. 11 legge n. 148/2011 e nell'art. 1, commi 34, 35, 36 legge n. 92/2012 sono abrogate.

La Conferenza Stato-Regioni, ascoltati i sindacati dei lavoratori dipendenti e le associazioni dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, definirà la disciplina necessaria ad evitare un uso distorto dell'istituto sulla base delle seguenti linee-guida:

standards minimi da rispettare con contratti in forma scritta e con scadenza predeterminata;

l'accesso all'assistenza sanitaria;

un limite massimo medio di 48 ore lavorative settimanali;

un salario minimo per gli *stages* di durata superiore ai 3 mesi di 600 euro;

chiusura formale dei contratti con comunicazione scritta e conteggio dei contributi previdenziali.

La risoluzione anticipata da parte del datore di lavoro degli *stages* per motivi discriminatori, di cui all'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è nulla e comporta il ripristino sino alla scadenza dello *stage*.

Gli *stages* devono contenere momenti formativi e facilitare l'avvio al mercato del lavoro.

Gli stagisti non devono rappresentare più del 10% dei dipendenti.

Per gli studenti ancora iscritti, gli *stages* concorrono ai punteggi previsti dal Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulazione dei Crediti formativi (*European Credit Transfer and Accumulation System*).

Al fine di facilitare la transizione tra studio e lavoro, la durata degli *stages* non deve superare i sei mesi.

Le linee-guida condivise dalla Conferenza Stato-Regioni e a seguito del dialogo sociale, dovranno poi essere tradotte in specifici ed ulteriori provvedimenti normativi.

Entro il 2020 gli *stages* saranno superati, a seguito dell'entrata a regime del Sistema di Istruzione duale.

Art. 7

Istituzione del "Reddito minimo di cittadinanza"

E' abrogato l'articolo 2, comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92 in materia di ASPI, "assicurazione sociale per l'impiego", ed è istituito il "Reddito minimo di cittadinanza", sostitutivo di tutti gli attuali ammortizzatori sociali, cassa integrazione straordinaria e indennità di mobilità ex legge n. 223 del 1991, e sussidi di disoccupazione, tranne le pensioni di invalidità totale a vario titolo concesse, verrà erogato a chi si trova sotto la fascia di reddito di povertà e a tutti i disoccupati e inoccupati.

Alla parola “intervento straordinario di integrazione salariale” di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito quella “reddito minimo di cittadinanza”.

La gestione del “Reddito minimo di cittadinanza” rientra nel “Servizio Nazionale del Lavoro” e sarà svolta dall’Agenzia Nazionale del Lavoro.

Le linee-guida prescrittive del “Reddito minimo di cittadinanza sono: erogazione solo in presenza di cause di esclusione sociale;

collegamento, a pena di decadenza dal beneficio, alla ricerca attiva di un’occupazione e alla sua accettazione, alla frequenza di corsi di formazione e studio, a lavori socialmente utili, per contrastare abusi e pratiche assistenzialistiche, secondo i modelli più avanzati di *flexicurity*.

Ai beneficiari del “Reddito minimo di cittadinanza” verrà riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa presso l’INPS.

Art. 8

Allungamento periodo di prova e libero recesso datoriale

L’art. 2096 del codice civile è modificato così: “Salvo diversa disposizione *[delle norme corporative]*, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza l’obbligo di preavviso o d’indennità. Tale periodo è fissato in un anno.”

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.

Art. 9

Ampliamento dell’area di libera recedibilità

L’art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 è modificato così:

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro

attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto e nei confronti dei datori di lavoro durante il periodo di preavviso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

I licenziamenti derivanti da atti discriminatori, previsti dall'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono nulli.

Art. 10

Sostegno dei lavoratori precari

I lavoratori a progetto, ex art. 61 e ss. del d.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, a prescindere dal limite dimensionale aziendale, beneficiano dell'indennità del “reddito minimo di cittadinanza” per il sostegno del reddito, nei casi di licenziamento, sospensione del lavoro, scadenza del termine del contratto.

Tale prestazione sostituisce quella prevista dal comma 51 dell'art. 2 della legge n.92 del 2013

Art. 11

Estensione tutele sociali

Parte I

- a) Ai lavoratori a progetto sono riconosciute le stesse tutele sociali di genitorialità di cui ai commi 24 e 25 dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, a valere per gli anni 2013-2015.
- b) Agli stessi lavoratori è garantita la tutela della malattia e dell'assegno al nucleo familiare, purché iscritti alla gestione separata presso l'INPS, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e dei pensionati”.
- c) All'articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, dopo il numero 5-bis, è aggiunto il seguente:
" 5-ter) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato
".

Parte II

Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, definiti contratti a progetto ex art. 61 e ss. Del d.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n.300.**
- b) la legge 9 dicembre 1977, n. 903, la legge 10 aprile 1991, n. 125 e il decreto legislativo n. 198, dell'11/04/2006 n° 198, in materia di "Azioni positive" e "Pari opportunità".**
- a) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

Art. 12

Fondo per la riduzione della pressione fiscale

E' istituito un Fondo per la riduzione della pressione fiscale sui lavoratori dipendenti e a progetto, il cui reddito lordo annuo sia non superiore a euro 26 mila. L'aliquota applicata sarà quella immediatamente inferiore a quella in atto gravante sul reddito di riferimento.

Art. 13

Copertura finanziaria

Le risorse per la copertura della presente legge saranno reperire dallo Stato anche attraverso risparmi di spesa in altri settori e concorreranno le imprese nella stessa misura prevista per i pregressi ammortizzatori sociali, gli enti bilaterali e i fondi paritetici interprofessionali nazionali per i processi di formazione continua se entrati in connessione con il "Sistema duale di istruzione e formazione".

Il finanziamento della presente inoltre, avverrà con le risorse provenienti dalla tassazione sui capitali che rientreranno dall'estero e dalla introduzione di un'imposta straordinaria del 50% sui profitti delle attività del gioco d'azzardo.

Inoltre, tali attività saranno tassate con l'aliquota più alta prevista dall'attuale graduazione impositiva, nel quadro del contrasto alla ludopatia.

Le Regioni parteciperanno al finanziamento della presente legge con le quote del Fondo Sociale Europeo relative alla formazione professionale.

